

Legge regionale 04 luglio 1997 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

CAPO III

Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 32

(Soppressione di Servizi inutili ed accorpamento di Direzioni regionali)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la razionalizzazione dell'ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale basato sui principi seguenti:

- a)** soppressione dei Servizi non più utili o la cui utilità è marginale;
- b)** accorpamento in un unico Servizio di più Servizi affini;
- c)** eliminazione delle strutture amministrative regionali nelle materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;
- d)** accorpamento in un'unica Direzione regionale di più Direzioni regionali affini.

Art. 33

(Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna)

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:

- a)** articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo

2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;

b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;

c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;

d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;

e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;

f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;

g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;

i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole << dall'Ufficio di Piano >> sono sostituite dalle parole << dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna >>.

3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.